



## PROTOCOLLO D'INTESA

## PER LA FORMAZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DI CUI ALLA L. 251/2000

TRA

la **Regione del Veneto** (CF.80007580279), con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, in persona del Presidente, \_\_\_\_\_;

E

l'**Università degli Studi di Padova** (CF. 8000648021) con sede in Padova, Via 8 Febbraio 1848, 2, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. \_\_\_\_\_;

E

l'**Università degli Studi di Verona** (CF.93009870234), con sede in Verona, Via dell'Artigliere 8, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. \_\_\_\_\_;

**Premesso che**

Il D.lgs n. 502/92 e successive modifiche, all'art. 6, comma 3, prevede tra l'altro che:

- a) la formazione delle professioni sanitarie attiene all'Università degli Studi;
- b) la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del SSN e istituzioni private accreditate;
- c) le Regioni e le Università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi;
- d) la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti;

Lo stesso D.lgs 502/92 s.m.i., all'art. 6-ter dispone che entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della Sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per Regioni, in ordine al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea.

La Legge 10 agosto 2000, n. 251 ha disciplinato le *“Professioni Sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”*.

Con Decreto interministeriale 19 febbraio 2009, il MIUR, di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha regolamentato le classi di laurea delle Professioni Sanitarie - ai sensi del D.lgs 502/92 s.m.i.. precisando che i predetti corsi sono istituiti e attivati dalle Scuole di Medicina e Chirurgia. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate, a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni.



e44b7205





Con Decreto ministeriale 8 gennaio 2009 il MIUR ha inoltre determinato le classi delle lauree magistrali delle Professioni Sanitarie.

Con la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono state dettate “*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento*”, ed è stata conferita “*delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”.

Con Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n. 1059, il Miur ha modificato quanto previsto dal DM 30 gennaio 2013, n. 47, ad oggetto “*Autovalutazione, Accredimento iniziale e periodi delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica*”.

Il Piano Socio Sanitario regionale colloca la formazione tra le risorse del Servizio Socio Sanitario regionale per il raggiungimento degli obiettivi di salute e per la realizzazione dei nuovi modelli organizzativi proposti, per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza dell’assistenza, per una adeguata capacità manageriale che favorisca la sostenibilità del sistema.

In data 28 ottobre 1997 la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona hanno sottoscritto una convenzione per la realizzazione dei corsi di diploma universitario.

In data 7 luglio 2016 la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la formazione delle Professioni Sanitarie di cui alla l. 251/2000 il quale è giunto al termine della vigenza prevista.

Considerato che è stata ravvisata la necessità di addivenire alla sottoscrizione di un nuovo protocollo d’intesa le cui disposizioni mantengono inalterato il rapporto già delineato.

Considerato, altresì, che la formazione degli operatori sanitari laureati dovrà avvenire:

- a) nel rispetto della normativa internazionale comunitaria, laddove esistente, e nel rispetto di quella statale;
- b) nel rispetto della programmazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi previsti dalla Regione.

Considerato i principi su cui si fonda il presente protocollo d’intesa di seguito riportati e tenuto conto che i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale sono organizzati secondo l’ordinamento universitario e fanno parte dell’offerta formativa delle Università:

- programmazione dei corsi delle professioni sanitarie anche nel rispetto del fabbisogno di operatori sanitari della Regione del Veneto;
- assunzione di iniziative finalizzate ad assicurare il perseguimento dell’effettiva possibilità occupazionale degli operatori delle professioni sanitarie;
- coerenza tra esigenze formative e l’impegno finanziario della Regione del Veneto per sostenere il funzionamento dei corsi di studio;
- dovere informativo delle Università riguardo alle determinazioni incidenti sulla programmazione ed organizzazione dei corsi di studio delle professioni sanitarie.

#### **Art. 1 - Premesse.**

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente protocollo d’intesa.





#### Art. 2 - Oggetto.

1. Fermo restando l'autonomia dei rispettivi ordinamenti, il presente protocollo d'intesa disciplina i rapporti tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona per l'attivazione, il funzionamento e la gestione dei corsi di laurea e lauree magistrali delle professioni sanitarie secondo la normativa vigente in materia.

2. I corsi di laurea ed i corsi di laurea magistrale, di cui al presente protocollo d'intesa, sono inseriti nell'offerta formativa delle Università degli Studi di Padova e di Verona, e coordinati dalle Scuole di Medicina e Chirurgia delle Università stesse.

#### Art. 3 - Fabbisogno.

1. Nel rispetto del ruolo della Regione nel determinare il fabbisogno di personale sanitario per le esigenze del S.S.R. e dell'autonomia universitaria, Regione e Università concordano i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale per le professioni sanitarie da attivare annualmente nell'ambito della Regione del Veneto, definendo la tipologia, la distribuzione dei corsi di studio per sede, nonché il numero di studenti da formare per singolo profilo professionale tenendo conto delle indicazioni regionali.

#### Art. 4 - Sedi delle attività formative.

1. La Regione del Veneto mette a disposizione, quali sedi per i corsi di laurea e lauree magistrali, le strutture idonee delle aziende U.L.S.S., dell'Azienda Ospedale Università di Padova e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, nonché le risorse umane per contribuire alle funzioni amministrative, gestionali ed organizzative.

2. Previo accordo di cui al precedente articolo 3, le aziende U.L.S.S. - poli didattici decentrati - presso cui sono attivati i corsi di laurea delle professioni sanitarie delle Università degli Studi di Padova e di Verona, sono riportati nei provvedimenti di Giunta regionale che annualmente definiscono lo stanziamento delle risorse di cui al comma 2, articolo 15, del presente atto.

3. Previo accordo di cui al precedente articolo 3, i corsi di laurea e corsi di laurea magistrali attivati dall'Università degli Studi di Padova e di Verona presso la propria sede, coincidente rispettivamente con le sedi dell'Azienda Ospedale Università di Padova e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, sono riportati nei provvedimenti di Giunta regionale di cui al precedente comma 2.

4. Presso le aziende U.L.S.S. di cui al precedente comma 2 si svolge, di norma, l'attività didattica d'aula ed, in tutto od in parte, il tirocinio per l'apprendimento clinico-pratico previsto dall'ordinamento dei singoli corsi di studio. Le rimanenti aziende sanitarie e l'Istituto Oncologico Veneto, sono coinvolte nell'attività di tirocinio per l'apprendimento clinico-pratico.

5. Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale ulteriori - rispetto ai corsi di studio di cui al precedente comma 2 possono essere attivati, disattivati, o ne può essere modificata la sede presso le aziende U.L.S.S., previo accordo di cui al precedente art. 3. La Regione del Veneto con proprio atto autorizza previamente l'azienda sanitaria interessata.

6. Le Università degli Studi di Padova e di Verona, nell'ambito della propria autonomia, attivano corsi di studio delle professioni sanitarie presso la propria sede, previo accordo rispettivamente dell'Azienda Ospedale Università di Padova e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.





#### Art. 5 - Numero posti.

1. Il numero complessivo degli studenti per il primo anno di ciascun corso di studio è autorizzato annualmente da apposito decreto MIUR. La distribuzione annuale dei posti ai corsi che si svolgono presso le aziende U.L.S.S. è definito congiuntamente tra le Università degli Studi di Padova e di Verona e la Regione del Veneto, entro il mese di dicembre dell'anno accademico precedente, sulla base del fabbisogno rilevato dalla Regione.
2. Nel rispetto dell'autonomia universitaria, l'offerta formativa eccedente il fabbisogno regionale sarà attivata presso le sedi delle Università degli Studi di Padova e di Verona, con oneri a carico delle stesse.

#### Art. 6 –Attività didattica.

1. La Scuola di Medicina e Chirurgia e/o i Dipartimenti universitari interessati assicurano l'insegnamento delle discipline previste dall'ordinamento didattico dei corsi di studio, mediante il proprio personale docente, il personale tecnico-amministrativo universitario, nonché il personale dipendente dal S.S.N. o altri soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
2. La Scuola di Medicina e Chirurgia e/o i Dipartimenti universitari interessati, su proposta degli organismi didattici competenti di ciascun corso di studio, determinano l'elenco degli insegnamenti del Regolamento didattico da affidare al personale docente universitario, al personale dipendente del S.S.N. e al personale tecnico-amministrativo universitario o altri soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, e le altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004, secondo criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal Ministro della Sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
3. Le Università, una volta attribuiti gli insegnamenti ai professori e ricercatori universitari, conferiscono, a seguito di procedura selettiva da parte dei competenti organismi didattici, prevedendo anche la presenza di personale docente dipendente del S.S.N., e in applicazione dei regolamenti didattici dell'Università, gli incarichi di docenza di cui all'art. 23 della Legge 240/2010, che prevedono per gli studenti l'acquisizione di CFU come previsto dagli ordinamenti didattici, a titolo oneroso a soggetti dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale o al personale tecnico-amministrativo universitario, nonché ad altri soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
4. Il conferimento dell'insegnamento è conseguente all'emanazione di avvisi che devono essere portati a conoscenza delle aziende U.L.S.S. ed ospedaliere, sedi di svolgimento dei corso di studio, nonché della Regione del Veneto, per il periodo previsto della loro vigenza che non può essere inferiore ai 15 giorni. L'azienda sanitaria ne cura la diffusione presso il proprio personale.
5. L'avviso dovrà contenere l'indicazione che la titolarità dei corsi di insegnamento di cui al comma 2 previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata, di norma, a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti.
6. L'elenco degli insegnamenti da affidare anche al personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, e delle altre attività formative, è trasmesso alla Regione del Veneto, antecedentemente all'emanazione degli avvisi.
7. Sarà compito dell'Università provvedere al pagamento dei compensi in ragione dell'incarico didattico attribuito.





8. L'attività di insegnamento da parte dei soggetti dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale dovrà essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio e compatibilmente con le esigenze collegate ai compiti istituzionali e di carattere organizzativo.

#### Art. 7 – Apporto della Regione del Veneto.

1. Per lo svolgimento delle funzioni didattiche la Regione del Veneto mette a disposizione adeguate risorse di personale, attrezzature e strutture.

2. La Regione assicura con proprie risorse:

a) per i corsi di laurea e lauree magistrali - espressione del fabbisogno regionale -, attivati presso le sedi centrali delle Università:

a<sub>1</sub>) il pagamento degli incarichi di insegnamento a titolo oneroso nella misura massima di € 100.000,00 per l'Ateneo di Padova, e di € 100.000,00 per l'Ateneo di Verona, attribuiti a docenti universitari e ricercatori che hanno già esaurito l'obbligo didattico istituzionale, e ad esperti esterni e personale tecnico amministrativo universitario,

a<sub>2</sub>) il pagamento degli incarichi di insegnamento a titolo oneroso attribuiti a soggetti dipendenti del S.S.N.;

b) per i corsi di laurea e lauree magistrali attivati presso le aziende U.L.S.S. - poli didattici decentrati:

b<sub>1</sub>) il pagamento delle spese di trasporto (mezzi pubblici, auto propria, alle stesse condizioni previste per i dipendenti del S.S.R. in missione) per gli insegnamenti rientranti nel carico didattico istituzionale dei docenti e ricercatori universitari;

b<sub>2</sub>) il pagamento degli incarichi di insegnamento a titolo oneroso attribuiti a docenti e ricercatori universitari, a soggetti esterni (né dipendenti universitari né dipendenti del S.S.N.) ed a soggetti dipendenti del S.S.N.;

c) la retribuzione del personale dipendente del Servizio Sanitario regionale, addetto alle attività tecnico-amministrative di segreteria didattica e del personale del SSR a cui è attribuita la funzione di coordinamento e tutorato delle attività formative professionalizzanti nelle strutture interessate dai corsi di studio;

d) la tutela sanitaria degli studenti afferenti ai corsi (visite periodiche e non, riduzione dei rischi biologici, chimici, fisici e psichici) che si svolgono presso le Aziende U.L.S.S. - poli didattici decentrati;

e) strutture ed arredi, nonché la relativa gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, afferenti alle Aziende U.L.S.S. - poli didattici decentrati;

f) la copertura assicurativa agli studenti tirocinanti per le attività formative tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti) nell'ambito della polizza assicurativa già accesa.

3. Il compenso orario dell'attività di docenza, come specificato nell'Allegato A, di cui al comma 2 è definito di comune accordo tra le Università di Padova e Verona e la Regione del Veneto. Eventuali modifiche degli importi dovranno essere concordate dalle parti contraenti e non potranno avere valore retroattivo.

4. La Regione del Veneto assume a proprio carico i costi generali, di gestione e funzionamento (ad es.: utilizzo locali, utenze, materiale d'uso, arredamento, attrezzature, manutenzione ordinaria e straordinaria), derivanti dallo svolgimento dei corsi di laurea e lauree magistrali presso le aziende U.L.S.S. ed ospedaliere, secondo quanto previsto con propri atti.





5. La Regione del Veneto si impegna a trasferire alle Università di Padova e di Verona entro il 30 novembre di ogni anno il 50% del costo stimato degli incarichi di docenza previsti, così come comunicati dagli Atenei entro il 15 settembre di ogni anno. L'Ateneo dovrà presentare apposito rendiconto alla Regione del Veneto, per il relativo rimborso entro il 30 novembre di ogni anno. Entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte degli Atenei, la Regione si impegna a trasferire il saldo compatibilmente con la vigenza del bilancio regionale e l'operatività delle procedure amministrative.

#### Art. 8 - Personale dipendente del Servizio Sanitario Regionale

1. Il personale dipendente delle aziende U.L.S.S., dell'Azienda Ospedale Università Padova nonché dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona è individuato ed adibito dai rispettivi Direttori Generali alle attività connesse alla formazione, secondo quanto indicato all'Allegato B.

2. Le aziende sanitarie attivano, in accordo con le Università, procedure di selezione per l'individuazione dei coordinatori dei corsi di laurea e lauree magistrali e dei tutor didattici aziendali (o professionali).

#### Art. 9 - Apporto dell'Università degli Studi.

1. Per lo svolgimento delle funzioni didattiche le Università di Padova e Verona mettono a disposizione le proprie risorse di personale, attrezzature e strutture.

2. L'Università:

- a) provvede al pagamento degli incarichi di docenza necessari al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, che prevedono l'acquisizione di CFU come dai rispettivi ordinamenti didattici da parte degli studenti, assegnati ai docenti e ricercatori universitari, ai soggetti esterni ed al personale tecnico-amministrativo universitario per gli insegnamenti dei corsi di laurea e lauree magistrali che afferiscono alla sede centrale, tenuto conto di quanto previsto all'art. 7;
- b) assicura per ciascun corso di studio che si svolge presso le aziende U.L.S.S. i requisiti minimi di docenza previsti dalla disciplina di riferimento;
- c) provvede alla retribuzione del personale docente, tecnico e tecnico-amministrativo proprio dipendente, specificamente addetto alle attività didattiche e di supporto relative ai corsi di studio attivati presso la propria sede;
- d) assicura il necessario supporto tecnico-amministrativo e segreteria agli studenti iscritti ai corsi, avvalendosi di proprio personale amministrativo e collaborando con il personale di segreteria ed amministrativo messo a disposizione dalle aziende sanitarie;
- e) garantisce i servizi agli studenti nonché il materiale didattico per tutte le sedi;
- f) garantisce attrezzature, strutture e arredi presso le proprie sedi;
- g) garantisce agli studenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni a norma del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e successive modificazioni, nonché la responsabilità civile contro terzi, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 2;
- h) assicura l'attività amministrativa e l'organizzazione a supporto degli insegnamenti e delle attività didattiche tecnico-pratiche (60 CFU professionalizzanti), previsti dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, secondo quanto indicato dal presente protocollo d'intesa;
- i) si impegna a garantire interventi finalizzati al miglioramento della qualità e dell'offerta didattica quali l'implementazione di laboratori didattici avanzati per tutte le sedi.





#### **Art. 10 - Tirocini formativi e di orientamento.**

1. L'attività formativa pratica e di tirocinio clinico nelle Aziende U.L.S.S. ed Ospedaliere deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali (tutor didattico aziendale, di cui all'Allegato B) ed è coordinata, con incarico triennale, dal coordinatore aziendale delle attività formative, di cui all'Allegato B.
2. Si conviene che l'attività didattica tecnico-pratica prevista nei piani di studio dei corsi universitari delle professioni sanitarie rientra nella fattispecie del "tirocinio curricolare", e non risulta sottoposta ad altra disciplina se non quella, specifica ed esaustiva, regolata dal D.I. 19/2/2009 e dal DM 8/1/2009, e più in generale dal D.lgs 502/92, art. 6, comma 3.
3. Le aziende sanitarie presso cui si svolgono i corsi di studio delle professioni sanitarie o l'attività di tirocinio, al fine di soddisfare le esigenze correlate agli adempimenti INAIL, redigono apposite comunicazioni di contenuto sintetico, finalizzate alle garanzie assicurative.

#### **Art. 11 – Sicurezza**

1. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", i soggetti promotore (le Università) e ospitante (le aziende ospedaliere/sanitarie sedi di corso di studio e/o di tirocinio) si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e, in particolare:
  - a) il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
  - b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;
  - c) il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo, il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

#### **Art. 12 - Enti privati accreditati.**

1. In relazione all'applicazione delle disposizioni del presente protocollo d'intesa, l'Associazione "La Nostra Famiglia di Conegliano - TV" è assimilata all'azienda U.L.S.S. sede di corso di studio delle professioni sanitarie.



**Art. 13 - Commissione tecnica.**

1. La Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona costituiscono una commissione tecnica, composta da tre rappresentanti per ciascuna Istituzione, con il compito di monitorare il buon funzionamento dei corsi di cui al presente protocollo e di proporre possibili soluzioni migliorative, nonché di verificare l'attuazione del protocollo stesso e di risolvere eventuali controversie.

**Art. 14 – Durata.**

1. Il presente protocollo entra in vigore alla data di sottoscrizione, con decorrenza dall'anno accademico 2020/2021, si rinnova di anno in anno, sino al 30 settembre 2030, garantendo in ogni caso la conclusione dei cicli già attivati dei corsi di studio. Le parti possono manifestare disdetta per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza annuale, ferma restando l'obbligatorietà della conclusione dell'iter formativo dei corsi già iniziati.

**Art. 15 - Disposizioni finali**

1. Il presente protocollo d'intesa è suscettibile di modificazioni o integrazioni in adeguamento a mutamenti normativi ovvero in conseguenza di verificate esigenze organizzative e funzionali.
2. L'importo complessivo annuale massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dall'applicazione del presente protocollo la cui copertura è posta a carico della Regione del Veneto, è fissato annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Data: \_\_\_\_\_

Il Presidente della Regione del Veneto

\_\_\_\_\_

Il Rettore dell'Università degli Studi di Padova

\_\_\_\_\_

Il Rettore dell'Università degli Studi di Verona

\_\_\_\_\_







**ALLEGATO - A**

**COMPENSO ORARIO**

- a. il compenso orario della docenza svolta da docenti universitari e da ricercatori è pari ad € 85,00;
- b. il compenso orario della docenza svolta da esperti esterni è pari ad € 70,00;
- c. il compenso orario della docenza svolta da soggetti dipendenti del S.S.N. e da personale tecnico amministrativo delle Università è pari ad € 50,00.

I compensi orari di cui ai precedenti punti si devono considerare:

- quali importi massimi corrisposti dalla Regione del Veneto per i punti a. e b.;
- al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione;
- comprensivi delle attività di preparazione, supporto degli studenti e verifica dell'apprendimento connesse all'insegnamento erogato;
- comprensivo delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede, fermo restando quanto previsto dall'art. 7 per i docenti e ricercatori universitari.



**ALLEGATO B - Personale del S.S.R.**

## AZIENDE U.L.S.S. SEDI DI CORSO DI LAUREA

**I° IL COORDINATORE AZIENDALE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE**

Per ciascun corso di laurea e corso di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie, il cui svolgimento presso le aziende sanitarie è autorizzato dalla Regione del Veneto, è previsto un “coordinatore aziendale delle attività formative”;

- a) Il coordinatore aziendale delle attività formative (di seguito “coordinatore”) è prioritariamente un dipendente dell’azienda sanitaria, o un dipendente dell’Università o di altra azienda sanitaria, al quale è affidata la gestione delle attività organizzativo/amministrative e didattico/cliniche atte a garantire l’adempimento della previsione in materia di formazione di cui all’art. 6, comma 3, del D.lgs n. 502/92 s.m.i.
- b) Il coordinatore, in possesso di laurea magistrale o specialistica della rispettiva classe, con esperienza professionale nel campo della formazione non inferiore a cinque anni, appartiene alla medesima Professione Sanitaria del corso di laurea a cui è riferito;
- c) La funzione di coordinatore è attribuita dal Direttore Generale dell’azienda sanitaria con proprio provvedimento, in accordo con i competenti Organismi didattici. L’incarico è triennale, rinnovabile. Con riferimento al numero di studenti e di anni di corso attivati, l’impegno può essere a tempo pieno o parziale;

Il coordinatore, in sintonia con le finalità istituzionali del SSR, dell’azienda e dell’Università, garantisce la realizzazione delle attività didattiche inerenti il corso di laurea, con particolare attenzione all’integrazione tra la formazione d’aula e il tirocinio clinico.

Le funzioni di coordinatore sono definite nei Regolamenti didattici dei corsi di studio e nella Deliberazione della Giunta regionale n.1439 del 5 agosto 2014.

**II° IL TUTOR DIDATTICO AZIENDALE**

Per ciascun corso di laurea delle Professioni Sanitarie è previsto un tutor didattico aziendale (di seguito “tutor”) a tempo pieno per un numero di studenti non superiore a 25;

- a) Il tutor è prioritariamente un dipendente dell’azienda sede del corso, o un dipendente dell’Università, appartenente al profilo professionale della medesima Professione Sanitaria del corso di laurea a cui è riferito, al quale è affidato il supporto e l’orientamento dello studente nel proprio percorso di tirocinio nelle unità operative e nei servizi aziendali;
- b) Il tutor, in possesso di laurea magistrale o specialistica della rispettiva classe, oppure di master in tutorato/tutorship, o di altri titoli riferiti a percorsi di perfezionamento, alta formazione e formazione permanente attinenti alla funzione, appartenente alla medesima Professione Sanitaria del corso di laurea a cui è riferito possiede elevate competenze tecnico-cliniche e formativo-educative, ed esperienza professionale in ambito clinico non inferiore a tre anni;





- c) La funzione di tutor, dipendente del SSN, è attribuita dal Direttore Generale dell'azienda sanitaria con proprio provvedimento.

Nel contesto aziendale, il tutor garantisce l'acquisizione e la padronanza delle competenze professionali caratterizzanti il profilo della Professione Sanitaria a cui il corso di laurea è rivolto.

Le funzioni di Tutor professionali (tutor didattico aziendale) sono definite nei Regolamenti didattici dei corsi di studio e nella Deliberazione della Giunta regionale n.1439 del 5 agosto 2014.

### III° LA GUIDA DI TIROCINIO AZIENDALE

Per ciascun corso di laurea delle professioni sanitarie è previsto un adeguato numero di "guide di tirocinio aziendale" per l'affiancamento degli studenti durante le attività cliniche. Il rapporto guida di tirocinio studente è stabilito in 1/1 o 1/2;

- a) La guida di tirocinio aziendale (di seguito "guida") è un dipendente dell'azienda U.L.S.S. sede del corso, e/o un dipendente dell'Università nelle aziende ospedaliere, appartenente al profilo professionale della medesima professione sanitaria del corso di laurea a cui è riferito che, durante lo svolgimento della propria attività nell'unità operativa o servizio di assegnazione, affianca gli studenti a lui affidati per il tirocinio; deve avere elevate competenze tecnico-cliniche ed esperienza professionale in ambito clinico non inferiore a due anni.
- b) Le guide sono individuate in base a criteri definiti dal coordinatore aziendale delle attività formative, con i responsabili dei servizi e delle unità operative destinate all'accoglienza dei tirocinanti;
- c) La funzione di guida è attribuita dal Direttore Generale dell'azienda sanitaria con proprio provvedimento. L'incarico è annuale e s'intende automaticamente rinnovato salvo diversa determinazione;
- d) La funzione di guida di tirocinio può essere assunta anche dal tutor didattico aziendale, purché siano garantite ambedue le funzioni;

La guida garantisce l'inserimento degli studenti nell'unità operativa/servizio in cui ha luogo il tirocinio e, conformemente agli obiettivi previsti, li aiuta nel percorso di acquisizione delle competenze professionali e della capacità di agire nel contesto organizzativo specifico.

Le funzioni di guida di tirocinio aziendale sono definite nella Deliberazione della Giunta regionale n.1439 del 5 agosto 2014.

### IV° PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SEGRETERIA

Per ciascun corso di laurea delle professioni sanitarie è previsto personale amministrativo e di segreteria con competenze adeguate alle attività richieste e in numero congruo alle necessità;

Qualora nella stessa azienda coesistano più corsi di laurea delle professioni sanitarie, il personale amministrativo e di segreteria è unico;





Il personale amministrativo e di segreteria è dipendente dell'azienda sede del corso e assicura le attività amministrative e segretariali, ovvero tutte le procedure e i procedimenti amministrativi connessi all'espletamento dell'attività formativa;

L'attività amministrativa di pertinenza dell'azienda è da intendersi quella derivante dall'adempimento della previsione di cui all'art. 6, comma 3, del D.lgs n. 502/92 s.m.i. in materia di formazione del personale sanitario infermieristico e ostetrico, tecnico, della riabilitazione e della prevenzione e dunque non sostitutiva di quella di spettanza dell'Università titolare dell'attività formativa.

### **AZIENDE OSPEDALIERE**

Si applica alle aziende ospedaliere tutto quanto previsto nei punti precedenti per quanto attiene alle funzioni attribuite al personale dipendente del S.S.R..

### **AZIENDE SANITARIE SEDI DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO**

Presso le aziende sanitarie e lo IOV che ospitano gli studenti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie esclusivamente per lo svolgimento di attività di tirocinio, è presente personale dipendente del S.S.R. adibito alle seguenti funzioni:

- referente organizzativo aziendale per i tirocini,
- tutor didattico aziendale,
- guida di tirocinio aziendale.

### **V° REFERENTE ORGANIZZATIVO AZIENDALE PER I TIROCINI**

In ciascuna azienda sanitaria che accoglie esclusivamente per le attività di tirocinio studenti frequentanti corsi di laurea delle professioni sanitarie, è previsto un referente organizzativo aziendale per i tirocini;

- a) Il referente organizzativo aziendale per i tirocini (di seguito "referente") è un dipendente dell'azienda, al quale è affidata la gestione delle attività organizzativo/amministrative atte a garantire il regolare svolgimento dei tirocini nei servizi e nelle unità operative aziendali, in adempimento a quanto stabilito in materia di formazione all'art. 6, comma 3, del D.lgs n. 502/92 s.m.i.;
- b) Il referente, con esperienza nel campo della formazione, è unico per tutti gli studenti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie;
- c) La funzione di referente è attribuita dal Direttore Generale dell'azienda sanitaria con proprio provvedimento e l'impegno è a tempo parziale. L'incarico è triennale e rinnovabile;
- d) Nelle aziende sedi di corso di laurea, che accolgono studenti tirocinanti provenienti da altre sedi, la funzione di referente può essere attribuita anche a un coordinatore aziendale delle attività formative. L'attribuzione di tale ulteriore funzione, deve conciliare con gli impegni derivanti dall'attività di coordinamento.

Il referente, in sintonia con le finalità istituzionali del SSR, dell'azienda e dell'Università, e con riferimento all'insegnamento clinico, garantisce la realizzazione dei tirocini in azienda.





#### VI° TUTOR DIDATTICO AZIENDALE

Per la definizione del numero di tutor da dedicare al tirocinio, non dev'essere considerato il numero complessivo di tirocinanti ospitati bensì il numero di studenti del medesimo corso di laurea contemporaneamente presenti;

Nelle aziende che ospitano un numero significativo di tirocinanti, è previsto un tutor didattico aziendale a tempo pieno ogni 25 studenti, per tutto il periodo di presenza stabilito dal calendario didattico di ciascun corso. Per un numero di tirocinanti superiore o inferiore a 25, il numero di tutor dev'essere aumentato o ridotto proporzionalmente;

Le funzioni, i requisiti di accesso, la modalità di attribuzione della funzione e la durata dell'incarico, sono medesimi a quelli previsti per i tutor della sede del corso di laurea;

L'azienda sede di tirocinio è tenuta a promuovere le condizioni affinché i tutor possano partecipare alle attività collegiali strettamente collegate alla funzione collegate, presso la sede aziendale del corso di laurea.

#### VII° LA GUIDA DI TIROCINIO AZIENDALE

Nelle aziende che ospitano i tirocinanti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie è previsto un adeguato numero di guide di tirocinio per l'affiancamento degli studenti durante le attività cliniche.

Il rapporto guida di tirocinio studente è stabilito in 1/1 o 1/2;

Le funzioni, i requisiti di accesso, la modalità di attribuzione della funzione e la durata dell'incarico, sono medesimi a quelli previsti per le guide di tirocinio della sede aziendale del corso di laurea;

La funzione di guida di tirocinio può essere assunta anche dal tutor didattico aziendale, purché siano garantite ambedue le funzioni.

